



COMUNE DI MARINO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO DI POLIZIA URBANA

ARCHIVIO

[Handwritten signature]

oggetto:

REGOLAMENTO di
Cognome POLIZIA URBANA

Nome (verbale n° 45 del 1° Marzo 1958)



COMUNE DI MARINO

PROVINCIA DI ROMA

VIA S. LUCIA - MARINO

N° 15 prot.

→ V. U. M.

IL SINDACO

VISTO il regolamento Municipale d'Igiene approvato con deliberazione N. 85 del 25 marzo 1958, reso esecutivo con provvedimento Prefettizio numero 51318 del 25 Maggio 1959, e successive modifiche.

VISTA la propria ordinanza del 1°/8/1961;

RAMMENTA

- 1) Nell'interno dell'abitato gli allevamenti di animali da cortile (pollaie, conigli ecc.) sono consentiti sotto l'osservanza delle seguenti norme:
 - a) che abbiano carattere esclusivamente familiare;
 - b) che il numero dei capi non superi quello di cinque per famiglia qualunque sia la loro età e razza (galline, galli, oche, anatre, tacchini, galline faraone, etc. pulcini e conigli;
 - c) che i locali di ricovero, i recinti, e fosse per la raccolta degli escrementi siano tenuti in condizioni di assoluta pulizia e non siano maleodoranti. A tale proposito il parere dell'Ufficiale Sanitario è indispensabile;
 - d) che i locali di ricetto degli animali da cortile anzi specificati, i recinti e le fosse di escrementi siano distanti almeno 10 metri dalle abitazioni vicini in modo che non costituiscano con cattivi odori o rumori disturbo agli abitanti vicini. Per i casi controversi giudicherà l'Amministrazione Comunale su parere dell'Ufficiale sanitario o della Polizia Urbana;
 - e) è proibito tenere gli anzidetti animali da cortile sui balconi o terrazze.
- 2) È proibito nell'interno dell'abitato, tenere allevamenti di maiali.
- 3) I depositi o allevamenti di animali da cortile vivi a scopo industriale o di commercio debbono essere autorizzati dall'Amministrazione sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Marino 21 agosto 1967

IL SINDACO
(Giulio Santarelli)

Affissi manifesti

in tutto 4 tentoni comunali

COMUNE DI MARINO

PROVINCIA DI ROMA

Cod. Post. 00047

tip. s. Lucia - marino - tel. 93 87.348


ART.43 - Materiale residuo delle costruzioni	£. 50.000
ART.45 - Oggetti mobili sulle finestre e balconi non assicurati	" 10.000
ART.46 - Battitura tappeti e altri oggetti dalle finestre e davanzali	" 10.000
ART.48 - Accensione fuochi	" 10.000
ART.49 - Affissione manifesti pubblicità fuori spazi e insudiciamento facciate fabbricati	" 20.000
ART.50 - Rispetto parchi e giardini	" 15.000
ART.51 - 2° COMMA	" 15.000
ART.52 - Fontane pubbliche	" 10.000
ART.61 - Mestieri rumorosi (manifesto)	" 15.000
ART.73 - Pulizia suolo pubblico venditori ambulanti e mercati	" 5.000

- 1) La somma da pagarsi per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sarà pari al doppio della somma stabilita con il presente provvedimento in caso di prima iterazione e al triplo in caso di reiterazione.
- 2) Il pagamento non è ammesso quando il fatto abbia arrecato danno a terzi o al Comune.
- 3) La presente ordinanza andrà in vigore con effetto immediato.

Marino li 3.4.1980

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. UGO PICCINNI)



IL SINDACO

(MARIO MERCURI)



COMUNE DI MARINO

(Provincia di Roma)

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 45 in data 1 marzo 1958

OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Urbana

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno uno del mese di marzo in Marino e nella residenza municipale.

Il sig. Nicola Marini d'Armenia Commissario Straordinario del Comune suddetto, assistito dal Segretario Comunale sig. Giuseppe Borghese, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuta la opportunità di dare esecuzione ad un programma generale di revisione dei regolamenti comunali;

Considerato che l'attuazione di un nuovo regolamento comunale di Polizia Urbana che interessa uno dei più importanti settori della attività amministrativa;

Visto l'art.109 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12-2-1911 n.297;

D E L I B E R A

Approvare in sostituzione di quello attualmente in vigore che si intende in ogni effetto abrogato, l'allegato testo di Regolamento Comunale di Polizia Urbana costituito di n.ro 89 articoli.-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marino, li 5.7.1958

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 1

DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA

Scopo del servizio di polizia urbana è di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate nei regolamenti locali, nelle leggi e nelle disposizioni dello Stato e degli organi amministrativi di tutela in materia di polizia generale; di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e per i provvedimenti di competenza dell'Autorità Comunale.

ART. 2ORGANI DELLA POLIZIA URBANA

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco.
Gli agenti municipali, i funzionari ed agenti indicati nell'art. 221 del vigente codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, sono incaricati della esecuzione di tale servizio.

ART. 3FACOLTA' DEI FUNZIONARI ED AGENTI

Nell'esercizio delle attribuzioni di loro competenza i funzionari e gli agenti predetti si atterranno alle norme stabilite dal vigente codice di procedura penale ed a quelle del presente regolamento. =

ART. 4

Gli agenti debbono sequestrare gli oggetti relativi alla contravvenzione, il materiale che servi a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti reperiti debbono essere consegnati immediatamente all'Ufficio di polizia municipale e assunti in carico dal funzionario responsabile della custodia. =

Gli oggetti suscettibili di deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria. =

ART. 5ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA

All'Ufficio di polizia municipale possono essere accompagnate dagli agenti anche le persone soltanto sospette di contravvenzione e quelle che, interrogate, non forniscano esaurienti spiegazioni.

DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA CIRCOLAZIONE

CAPO I°

DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 6

DEFINIZIONI - APPLICAZIONE

Con la definizione "SUOLO PUBBLICO", s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di uso pubblico.

Per "CARREGGIATA" s'intende la parte del suolo ~~pubblico~~ stradale, delimitata o non da marciapiede o salvagente, destinata al transito dei veicoli. =

Fatte salve le disposizioni del R.D. 8-12-1933 n.1740, le disposizioni del presente ~~articolo~~ titolo si applicano a tutte le strade ed aree aperte al pubblico transito comprese nell'abitato del capoluogo e delle frazioni di Ciampino e Frattocchie. =

ART. 7 X

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DOMANDA-

Le concessioni sono soggette al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche stabilito nell'apposita tariffa comunale e secondo le norme di applicazione deliberate con atto n.20 in data 4 febbraio 1958 salve le speciali disposizioni degli artt.35 e segg. del presente regolamento, relative alle soste dei veicoli, è vietata, senza speciale autorizzazione, l'occupazione sia temporanea che stabile del suolo pubblico.

Eccettuato il caso che l'occupazione sia in dipendenza immediata di sinistro o ne sia evidente urgenza, il richiedente deve attendere che gli sia concessa la licenza prima di dare effetto all'occupazione.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE

Oltre che all'osservanza degli obblighi previsti nei successivi articoli e di quelli particolari stabiliti nella licenza, l'occupante è tenuto in ogni caso a compiere le opere necessarie per la pulizia e ripristino allo stato normale del terreno.

Il trascurato o riterdato adempimento degli obblighi prescritti a carico dell'occupante del suolo sono motivi legittimi di contravvenzione. In questi casi l'Autorità Comunale ha la facoltà di procedere di cui all'art.55 del T.U. 3-3-1934, n.383

messo dell'Autorità Comunale, tenere legati fuori degli edifici e costruzioni in genere cavalli ed altri animali da sella, da soma e da tiro od animali bovini.

ART. 14

POSTEGGI DI RIVENDITORI - MESTIERI E VENDITORI AMBULANTI - SUONATORI GIROVAGHI.

I posteggi di rivenditori non possono essere concessi in corrispondenza di crocevia o di curve quando il traffico ne sia ostacolato, od in qualsiasi altro luogo ove, a criterio dell'Autorità Comunale, si verifichi simile inconveniente.

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestieri ambulanti devono astenersi dall'esercitare la loro attività nelle zone nelle quali, per ragioni di viabilità, ne ricevano particolare divieto anche verbale, dagli agenti di vigilanza.=

ART. 15

FIERE E MERCATI

L'occupazione del suolo pubblico con carri, baracche, tende e simili è consentita in occasione di fiere e mercati soltanto sulle aree allo uopo destinato dall'Autorità Comunale.

Le riunioni di persone per motivi di fiera o mercato sono ammessi soltanto in località ove non possono recare ingombro alla circolazione. Le persone che vi partecipano sono tenute a non invadere la carreggiata stradale riservata al transito dei veicoli, a lasciare liberi gli sbocchi delle strade che immettono nella località e gli accessi carrabili degli stabili. Sono tenute altresì a non incappare notevolmente il movimento dei pedoni.

ART. 16

OPERAZIONI PERICOLOSE, MOLESTE O INCOMODE

Nei luoghi pubblici è vietato esporre o gettare oggetti sul suolo stradale senza avere prima curato l'osservanza delle necessarie precauzioni dirette ad evitare pericolo, ostacolo od incomodo alla circolazione stradale salvo che il fatto non costituisca contravvenzione già prevista da altre disposizioni.

E' inoltre vietato ai proprietari di rimesse, officine e simili, di effettuare riparazioni sulla pubblica piazza.

E' vietato mantenere o rotolare sul suolo pubblico botti, cerchioni, ruote od altri oggetti pesanti.

SPETTACOLI PUBBLICI = GARE SPORTIVE

Ferme restando le prescrizioni del T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento d'esecuzione, nessun spettacolo o trattenimento all'aperto, gara od esercitazione sportiva può essere tenuta sul suolo pubblico senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale. =

L'erezione di palchi, tribune, ecc. per feste, commemorazioni o cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 18

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni abusive od irregolari del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi vi è tenuto, saranno rimosse con ordinanza del Sindaco, emessa in forma dell'art. 378 della Legge ~~2-3-19~~ 20-3-1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 55 del T.U. 3-3-1934, n. 383.

CAP. II°

DELLA CIRCOLAZIONE

ART. 19

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CARTELLI INDICATORI

L'Autorità Comunale può, a mezzo di ordinanze, stabilire divieti e limitazioni di circolazione di carattere particolare per ciascuna via o piazza degli abitati di cui all'art. 6 e per determinate categorie di utenti della strada.

Tali divieti e limitazioni sono portati a conoscenza del pubblico mediante cartelli indicatori.

L'Autorità suddetta può concedere, di volta in volta, speciali permessi per casi di necessità, in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Per improvvise circostanze speciali ed imprevedibili gli agenti comunali possono limitare od interrompere, per il tempo strettamente necessario, la circolazione sul suolo pubblico. =

ART. 20

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI E DEI PEDONI VERSO I FUNZIONARI ED AGENTI DELLA VIGILANZA URBANA.

Oltre quanto disposto nell'art. 33 delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con R.D. 8-12-1933, n. 1740, è vietato ostacolare, disturbare o ritardare le operazioni di servizio dei funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

L'ordine di circolazione, di allontanarsi oppure fermarsi nei nodi e punti fissati dai predetti funzionari ed agenti nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere eseguito prontamente dai conducenti di veicoli e dai pedoni. =

ART. 21

TRASPORTI RUMOROSI

I veicoli usati per trasporto di cose che possono produrre rumore devono procedere ad andatura moderata e regolare. Il carico di lastre, di verghe di ferro e di simili materiali deve essere disposto in modo da evitare eccessivo rumore. Tali trasporti sono comunque vietati dalle ore ventiquattro alle sei.

ART. 22

MEZZI NON USALI ED ECCEZIONALI DI LOCOMOZIONE - ALTOPARLANTI - PUBBLICITA' AMBULANTE.

Salvo l'osservanza delle disposizioni del Regolamento sulle Affissioni e sulla pubblicità affine, quando applicabili, è vietato circolare con mezzi eccezionali di locomozione o con veicoli normali ma camuffati o trainati da animali esotici, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere speciali condizioni e cautele. E' pure vietato, senza autorizzazione ^{dell'Aut.} Comunale, che può subordinarla a speciali condizioni, circolare o sostare sulle pubbliche vie o piazze con veicoli sui quali funzionino altoparlanti per trasmissioni radiofoniche, riproduzioni musicali, comunicazioni, frasi reclamistiche e simili, ed esercitare la pubblicità in forma ambulante.

ART. 23

REGISTRO MATRICOLARE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Agli effetti delle annotazioni sul registro matricolare prescritto dall'art. 45 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R.D. 8-12-1933, n. 1740, i proprietari di veicoli a trazione animale, residenti nel Comune, prima di metterli in circolazione, sono tenuti a denunciarli al competente ufficio comunale. In caso di passaggio di proprietà, l'obbligo della denuncia sopra indicata incombe al nuovo proprietario, che deve farla entro dieci giorni dal passaggio stesso.

ART. 24

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI USO PERICOLOSO

E' vietato far circolare veicoli a trazione animale che, per le loro

conservazione, possono riuscire comunque pericolosi per la sicurezza
sia delle persone trasportate, sia dei terzi.

ART. 25

ANIMALI NON COMUNEMENTE ADIBITI AL TRASPORTO

Senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, è vietato usare per il
trasporto, di persone e di cose, animali non comunemente adibiti a
tali usi.

In caso di autorizzazione il traino dovrà farsi con veicoli e fini-
menti idonei.

ART. 26

TARGHE DEI CARRETTI, DEI CICLOFURGONCINI E SIMILI

I proprietari dei veicoli trainati a Braccia, escluse le carriole ed
i veicoli ad una ruota, dei carretti a mano con ausilio meccanico, dei
ciclofurgoncini a pedale o muniti dell'ausilio di motore, sono tenuti
a far apporre al veicolo, a loro cura e spese, una targa metallica
recante in carattere chiaramente visibile il loro nome e cognome o
la denominazione della ditta ed il preciso indirizzo di residenza.
La targa deve essere rinnovata quando occorra variare qualcuna delle
indicazioni prescritte ~~o quando occorra variare qualcuna delle indi-~~
cazioni prescritte o quando le indicazioni stesse ^{non} siano più chiara-
mente visibili.

ART. 27

ANIMALI INCOMODI AL PUBBLICO TRANSITO

È vietato far circolare senza permesso dell'Autorità Comunale o la-
sciare vagare animali che possono recare intralcio o molestia alla
circolazione.

L'Autorità Comunale può, con ordinanza ai sensi dell'art. 19 prescri-
vere che nelle vie interne dell'abitato od in talune di esse il tra-
sporto degli animali bovini, suini ed ovini debba effettuarsi soltanto
a mezzo di carri o di autocarri.

I tori debbono essere caricati sempre su veicoli, gli altri bovini
devono essere legati e tenuti con funi dai rispettivi conducenti.

L'Autorità Comunale prescrive con propria ordinanza gli itinerari
obbligatori per le mandrie ed i greggi che attraversano il Comune. Le
Mandrie o i greggi devono essere scortati da personale sufficiente
e idoneo.

Per la circolazione dei cani si applicano le disposizioni dell'art. 47.

Oltre a quanto eventualmente stabilito per la circolazione dei velocipedi con le ordinanze di cui all'art.19, i ciclisti devono procedere esclusivamente sul margine della strada alla loro destra senza formare gruppi che possano intralciare la circolazione.

In caso di rallentamento o di arresto del traffico dovuti a segnalazioni od altre necessità della circolazione, è vietato ai ciclisti di tentare di sorpassare gli autoveicoli o di porsi innanzi ad essi.

In caso di congestione della circolazione e quando il transito dei velocipedi riuscisse pericoloso o di intralcio al traffico generale ed al movimento pedonale, il ciclista deve condurre il velocipede a mano.

Quando i ciclisti entrano in fabbricati che abbiano accesso sulla pubblica via, o ne escono, devono condurre il velocipede a mano anche se esiste passo carrabile.

E' fatto divieto ai ciclisti di aggrapparsi ad altri veicoli per farsi trainare.

E' vietato ai ciclisti di stare fermi con il velocipede di traverso sulla strada o di abbandonare il medesimo poggiandolo al marciapiede.

ART. 29

TRASPORTI SUI VELOCIPEDI DI PERSONE E COSE

Il ciclista deve avere sempre libero l'uso delle braccia e delle mani per la guida del velocipede ed essere in grado in ogni momento di vedere davanti a sé e da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

E' fatto divieto di trasportare sui velocipedi altre persone.

E' permesso di portare a spalle gerle, zaini, sacchi da montagna e simili solo nel caso che essi non rechino alcun impedimento alla possibilità di manovra del ciclista.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è ammesso alla condizione che essi siano solidamente assicurate su un adatto portapacchi, che non sporgano dal telaio oltre cinquanta centimetri per lato e che per il peso e la forma, oltre a consentire la velocità normale non compromettano in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

E' vietato trasportare aste, tubi od oggetti simili che sporgano dalle ruote del velocipede in senso longitudinale o dal manubrio in

senso trasversale.

ART. 30

MOTOCICLI E MOTOLEGGERE

salvo le disposizioni speciali eventualmente stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'art.19 riguardanti i motocicli e le motoleggere, i conduttori di questi veicoli devono osservare le disposizioni dell'art.28, eccettuati il comma quarto e quinto, e dell'art. 29, eccettuato il comma secondo.=

E' vietato appoggiare i motocicli non sorretti da cavalletti ai margini dei marciapiedi.

CAPO III°

DEL CARICO E SCARICO DELLE COSE -DELLE SOSTE E FERMATE

ART. 31

CARICO E SCARICO DELLE COSE

Le operazioni di carico e scarico di cose devono essere compiute con sollecitudine e senza interruzione, in modo da evitare deposito sul suolo pubblico o danneggiamento di questo, non recare intralcio alla circolazione e disturbo alla quiete pubblica.

Durante le operazioni suddette il veicolo deve essere tenuto, ove è possibile, rasente al marciapiede, nel prescritto senso di marcia; se si tratta di veicolo a trazione animale, le bestie debbono di regola restare attaccate al veicolo. E' fatta salva in ogni caso l'osservanza dell'art.13.

Ad operazioni ultimata il suolo pubblico deve essere pulito. In caso di inosservanza l'Autorità Comunale può provvedervi direttamente salvo rivalsa della spesa verso i responsabili.

ART. 32

D E R O G H E

In caso di speciali circostanze giustificate da comprovata necessità, l'Autorità Comunale, di volta in volta e per determinati periodi di tempo, può rilasciare permessi in deroga alle disposizioni del precedente articolo.

La stessa Autorità può, al contrario, in caso di eccezionali esigenze di viabilità o in caso di abitualità dell'operazione da parte di una stessa persona in luogo in cui ^{vi} siano difficoltà di circolazione, fissare limiti di orario ai permessi di sosta anche per carico e scarico di cose.

MODALITA' PER LA FERMATA DEI VEICOLI

E' vietata la fermata (momentanea sospensione della marcia del veicolo per occasionali contingenze di brevissima durata) dal lato opposto alla sua direzione di marcia. La fermata è vietata in ogni caso quando la strada è stretta in modo che ne resta impedito o gravemente disturbato il transito agli altri veicoli.

Ai conducenti ed ai passeggeri è vietato scendere dai veicoli od aprire le portiere verso la parte centrale della strada, quando da ciò possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione. Nel caso di fermata di lunghe file di veicoli i conducenti debbono regolarsi in modo che gli sbocchi delle strade laterali e le uscite delle case siano lasciati liberi.

ART. 34

MODALITA' PER LA SOSTA DEI VEICOLI

Con ~~le~~ ordinanze emanate ai sensi dell'art. 19 l'Autorità Comunale può stabilire il divieto di sosta (arresto del veicolo protratto nel tempo e eventualmente con l'abbandono da parte del conducente) in terminate località allocandovi i prescritti cartelli segnalatori; può altresì prescrivere, con le stesse modalità, che la sosta sia effettuata da un lato solo della strada.

Il veicolo in sosta deve essere tenuto rasente il marciapiede ed in modo da recare il minor ingombro possibile. Quando il marciapiede non esiste, i veicoli devono sostare verso il margine della strada, lasciando uno spazio libero sufficiente al transito dei pedoni fra il veicolo ed il margine.

Il veicolo in sosta deve tenersi dal lato della strada corrispondente alla sua direzione di marcia.

I veicoli in sosta non devono collocarsi l'uno a fianco dell'altro ma sempre in fila parallelamente all'asse stradale, salvo per le località ove sia consentita la sosta affiancata a pettine.

La sosta non deve mai effettuarsi contemporaneamente in ambo i lati della strada alla medesima altezza.

L'Autorità Comunale può stabilire luoghi di sosta riservati allo stazionamento delle vetture in servizio di piazza.

ART. 35

DIVIETI DI SOSTA

Indipendentemente dai divieti e limitazioni di sosta stabiliti

- a)-in prossimità di crocivia e degli sbocchi di strade laterali per un tratto di ml.10 dal crocivia o dallo sbocco;
- b)-di fronte agli sbocchi di strade laterali o agli ingressi carrabili alla case di proprietà private in modo da ostruire o rendere malagevole il passaggio di altri veicoli;
- c)-quando il veicolo in sosta impedisce la vista di segnalazioni stradali ai veicoli che sopraggiungono.

ART. 36 DEROGHE AI DIVIETI E LIMITAZIONI
SOSTA

Ferme restando in ogni caso i divieti di cui al precedente articolo, è consentita la sosta in località normalmente vietate, alle autovetture dei medici ed agli autoveicoli degli Enti Pubblici ed organizzazioni private adibiti esclusivamente ai servizi sanitari, purchè muniti del prescritto contrassegno.

ART. 37

PARCAMENTI E POSTI DI CUSTODIA

L'autorità Comunale può stabilire zone destinate al parcheggio dei veicoli sia in modo continuativo, sia in occasione di fiere, mercati od altri eccezionali concorsi di persone e veicoli.

L'Autorità stessa può concedere, salvo, quando richiesta, la licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione ad esercitare sul suolo pubblico posti di custodia di veicoli. La licenza non può essere concessa se non sia costituita dal Comune una zona di capienza sufficiente destinata al parcheggio gratuito.

L'Autorità comunale si riserva, nella eventuali concessioni, di stabilire, ove lo creda opportuno, i prezzi o compensi da esigersi dagli utenti della sosta da parte dell'esercente il posto di custodia.

E' vietato esercitare il mestiere di custode nei liberi parcheggi e nei luoghi di sosta.

CAPO IV

SANZIONI

ART. 38

SANZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente titolo, salvo le maggiori o diverse pene previste dal T.U. delle norme per la tutela

segue art. 39

delle strade e per la circolazione, sono punite con l'ammenda fino a L.5.000. (T.U. 3-3-1934 n.383 mod.L.9-5-1947 n.530).

La somme da versarsi a mani dell'agente accertatore a titolo di oblazione per l'estinzione in via breve del reato ed i minimi ed i massimi delle ammende per ogni specie di trasgressione, sono stabiliti nell'ordinanza da emanarsi dall'Autorità Comunale ai sensi dell'art. 107 del T.U. Legge Comunale e Provinciale suddetta.

Per quant'altro attiene al procedimento contravvenzionale ed al riparto delle somme riscosse, si applicano le disposizioni del Titolo V^o del presente Regolamento. =

TITOLO III^o

NETTEZZA DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I^o

NETTEZZA PUBBLICA E DELLE ABITAZIONI PRIVATE

ART. 39

ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio della Nettezza Urbana spetta al Comune e viene effettuato da personale appositamente addetti. Può anche essere affidato ad imprese o Ditte private sotto la vigilanza del Comune, in base ad apposito capitolato d'appalto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato in conformità dello art.8 ed ad innaffiarlo in conformità alla prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

ART. 40

MANUTENZIONE EDIFICI

Ferme le particolari prescrizioni del Regolamento di Polizia ~~Urbanistica~~ Edilizia, gli edifici di qualsiasi specie debbono essere mantenuti anche esternamente in buono stato di conservazione e manutenzione. Le acque pluviali provenienti dalla copertura dei fabbricati debbono essere convogliate in apposite docce di ampiezza sufficiente. Dette acque, quando defluiscono verso piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico, dalla doccia debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo, dove devono sfogare, per appositi cunicoli, nella fognatura pubblica.

La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, deve, per l'altezza non minore di m.2 a partire dal suolo essere di materiale resistente ed in traccia salvo il caso che siano disposti in un angolo riantrante

L'Autorità Comunale può ordinare al proprietario di provvedere, entro un congruo termine, alla esecuzione dei lavori di restauro e tinteggiatura della facciata delle case ed al regolare deflusso delle acque piovane.

Nei confronti dei proprietari inadempienti, il procedimento dell'esecuzione d'ufficio e l'applicazione delle pene pecuniarie contravvenzionali sono adottati senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dall'art.677 del Codice Penale.=

ART. 41

DEPOSITI DI LETAME

È fatto assoluto divieto di tenere entro l'abitato depositi di letame, il quale deve, invece, essere trasportato nelle apposite concimaie appena estratto dalla stalla.

Il trasporto del letame deve essere effettuato con carri, in condizioni tali da impedire qualsiasi dispersione.=

ART. 42

PORCILI - CONIGLIERE

Entro l'abitato e negli agglomeramenti urbani non è permesso di tenere porcili e conigliere, se non con l'autorizzazione dell'Autorità Comunale e se non vengono osservate le prescrizioni impartite dalla medesima.

Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione nelle vie.=

ART. 43

MATERIALE RESIDUI DELLE COSTRUZIONI

I residui delle costruzioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si compiono le opere, ma devono essere trasportati giornalmente nelle località indicate dall'Autorità Comunale.

Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitarne la dispersione e in modo che non dia luogo ad innalzamento di polvere e seguendo l'itinerario eventualmente stabilito dall'Autorità Comunale.=

Il deposito temporaneo sul suolo pubblico del materiale da asportarsi è consentito soltanto se non sia possibile eseguirne lo sgombramento diretto dalla pertinenza privata e sia innaffiato il suolo in modo da evitare il sollevamento della polvere.

ART. 44

NUMERAZIONE CIVICA

Gli ingressi su strade o piazze sia pubbliche che private debbono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dal Comune e recanti il numero civico da esso determinato.

CAPO II

SICUREZZA E DECORO PUBBLICO

ART. 45

COLLOCAMENTO OGGETTI SU DAVANZALI E BALCONI

Tutto ciò che viene collocato sui davanzali delle finestre, dei balconi, delle terrazze a scopo di ornamento (vasi di fiori, gabbie di uccelli, ecc.), deve essere convenientemente assicurato al muro della casa con fili metallici in modo da impedirne la caduta.

L'inraffiamiento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 675 del vigente Codice Penale.

ART. 46

BUCATO - SCUOTIMENTO TAPPETI

E' proibito sciorinare il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte esterna delle abitazioni.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le vie ed i passaggi e nei giardini pubblici.

E' vietato scuotere, battere e spolverare tappeti, panni, stuoie e qualunque altro oggetto sul suolo pubblico e dove possa recare molestia o incomodo alle persone.

ART. 47

S A N I

Nelle vie dei Centri abitati i cani devono essere muniti di museruola, fatta a croce sul davanti e fitta in modo da impedire loro di mordere. Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio ed in modo tale da non recare intralcio alla circolazione dei pedoni.

ART. 48

FUOCHI = CAMINI

L'accensione di fuochi, se il fumo non immette in apposita conduttura, è vietata sia nell'interno che all'esterno delle abitazioni.

segue art.48

proibito di appoggiare i condotti del fumo alla pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

ART. 49

DECORO DELLE FACCIATE, MONUMENTI ED INFISSI

E' vietato di insudiciare o deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di ogni specie. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti, ecc.. deve essere eseguita in conformità alla prescrizioni del Regolamento sulle Pubbliche Affissioni, nonché sotto l'osservanza delle vigenti norme in materia.

ART. 50

RISPETTO DEI VIALI E GIARDINI

Nei pubblici viali o giardini è vietato di strappare i fiori di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato bivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

ART. 51

DECORO DELLE INSEGNE E CARTELLI

Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi pubblici devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Non è consentito ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, di esporre oggetti che possono menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino molestia, in modo qualsiasi, ai passanti.

ART. 52

FONTANE E CANALI

E' vietato di lavare il bucato alle pubbliche fontane o di introdurre in esse oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo. L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità Comunale.

ART. 53

MACELLAI E SALUMIERI

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue; dovendo portare seco loro i ferri

secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene e del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 55

TRASPORTO DEGLI ANIMALI

Il trasporto degli animali destinati al macello, di quelli gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, nonché il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, devono essere effettuati con cautele o mezzi idonei.

ART. 56

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

E' fatto obbligo agli agenti comunali di cooperare per agevolare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali, di cui alla legge 11 aprile 1938, n.612.

CAPO III°

QUIETE PUBBLICA

ART. 57

CANTI NOTTURNI, SUONI, SCHIAMAZZI

Dalle ore 23 in poi è vietato per le viâ pubbliche di cantare, suonare o fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

Non è consentito tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

ART. 58

SUONATORI AMBULANTI

I suonatori ambulanti, nelle vie pubbliche, non possono fermarsi suonando oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di m.20 dal punto precedente. In casâ speciali l'Autorità Comunale può concedere deroghe a questo divieto.

E' vietato ai suonatori di fermarsi davanti alla scuole, alle chiese, caserme, ospedali e pubblici uffici.

Per quanto non previsto nel presente articolo e in quello n.57 si fa richiamo all'art.659 del vigente Codice Penale.

INDUSTRIA E COMMERCIO

CAPO I°

INDUSTRIE

ART. 59

INDUSTRIE RUMOROSE E INCOMODE

Chiunque intende aprire all'esercizio industrie insalubri o pericolose deve avanzare domanda al Sindaco, il quale, col rilascio della licenza, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dell'industria.

ART. 60

INDUSTRIE RUMOROSE ED INCOMODE

Sotto la denominazione generica di industrie rumorose ed incomode sono compresi i mestieri del caldaiaio, del lattoniere, del materasso, del fabbro, del falegname, del meccanico e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per uso continuo di motori e macchine arrecano molestia al vicinato.

Chi intende impiantare od esercitare industrie rumorose od incomode deve avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale la quale, nel concederla, determinerà tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

ART. 61

ORARIO DI LAVORAZIONE

Nelle industrie rumorose non può iniziarsi il lavoro prima delle ore 8 nè protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dall'ore 7 ed oltre le ore 21 dal 1° maggio al 31 ottobre con interruzione dal lavoro dalle 13 alle ore 17.

ART. 62

FACOLTA' SPECIALI DELL'AUTORITA' COMUNALE

Al verificarsi di particolari esigenze di luogo e di tempo che richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode, verranno emanate dal Sindaco opportune norme con ordinanza ai sensi dell'art. 66 del T.U. legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento d'esecuzione.

CAPO II°

MATERIE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI

ART. 63

(riportato nel retro)

ART. 63

MATERIALI ESPLODENTI ED INFIAMMABILI

Alvo quanto è disposto dagli artt. 63 e seguenti delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo Regolamento approvato con R.D. 15-5-1940, n. 635, nell'abitato non è permesso tenere materiali esplosivi ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per gli spacci giornalieri al minuto, per i quali occorre il permesso della Giunta Comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tale materiale, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni della Legge e del Regolamento sopra citati e a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 contenenti "Norme di Sicurezza per gli Stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

CAPO III°

C O M M E R C I O

ART. 64

ESERCIZI DI SPACCI DI VENDITA

Tutti gli esercenti di spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art. 86 del T.U. Legge di F.S. 18 giugno 1931, n. 773, sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'Autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio.

ART. 65

LICENZA DI COMMERCIO

Chiunque intenda esercitare il commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia allo scoperto in determinate località, o sotto la forma ambulante o girovaga, deve presentare domanda di licenza alla Commissione di cui all'art. 3 del R.D.L. 16-12-1926, n. 2174, convertito nella Legge 18-12-1927, n. 2501, o uniformarsi alle norme di cui alla legge 5-2-1934, n. 327 e del relativo Regolamento 29-12-1939, n. 2255 con le modificazioni derivanti dalla Legge 12-7-1950 n. 591 sull'abolizione delle cauzioni commerciali.

ART. 66

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

lle domande di cui all'articolo precedente, gli interessati devono dichiarare la località ove intendono aprire l'esercizio, la merce che intendono esitare, il personale da assumersi alla dipendenza e, inoltre, tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalla Commissione per potersi pronunciare sulle domande stesse.

ART. 67

LICENZE SPECIALI

Gli esercenti di spacci di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 20-12-1926, n. 3298, del Regolamento 26-9-1930, n. 1458, ed alle disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dalla Camera del Commercio ai sensi della Legge 7-11-1949 n. 857 ed attenersi alle altre disposizioni emanate in materia di panificazione.

ART. 68

I S P E Z I O N I

E' compito degli agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce sia ben tenuta e ben conservata avendo particolare riguardo ai generi alimentari e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 29-3-1926, n. 858 e del Decreto Ministeriale 20-5-1928 per la lotta contro le mosche.

ART. 69

GESTIONE DELL'ESERCIZIO

Salvo speciale autorizzazione della Commissione Comunale, i titolari della licenza di esercizio devono esercire personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 70

PESI E MISURE

Le misure ed i pesi che servono alla vendita devono essere tenuti ben puliti e collocati in modo che il compratore possa verificare la pesata. I medesimi devono essere muniti del bollo di verifica-

l'involvimento della merce venduta deve, dai commercianti, essere fatto esclusivamente con la carta prescritta dal Regolamento d'Igiene ed in quantità sufficiente per avvolgere la merce spessa.
Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta, sempre sia possibile in relazione alla natura della merce.

ART. 72

MERCE CHE EMANA ESALAZIONI

La merce che emana esalazioni, i rivenditori devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immergione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.)

ART. 73

BANCHI PUBBLICI

È fatto obbligo ai venditori che occupano con banco uno spazio sul suolo pubblico, oppure di proprietà privata esposto al pubblico, di tenere costantemente pulito il tratto di suolo da essi occupato per le operazioni di vendita.

ART. 74

ESERCIZIO DELLA VENDITA - INTERRUZIONI

Il rifiuto di vendita della merce e la occultazione della medesima non sono consentiti per nessuna ragione.
I venditori devono costantemente essere muniti; specie se si tratta di generi alimentari, di quantità di merce tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
È vietato di importunare il pubblico con insistenti offerte.
L'interruzione della vendita non legittimata né giustificata, da parte degli esercenti soggetti alla disciplina del R.D. Legge 16-12-1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del Decreto stesso, come definitiva chiusura dell'esercizio.

ART. 75

TENDE - VETRINE

È permesso ai commercianti di munire i loro negozi di tende, vetrine e altri mezzi purché uniformi alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Edilizia.

ART. 76

O R A R I

Quando ragioni di necessità lo richiedano, il Sindaco può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie dei negozi, salva la

osservanza delle disposizioni della Legge 22-2-1934 n.370 sul
giorno festivo.

ART. 77

P R E Z Z I

I prezzi dei generi devono essere indicati mediante appositi cartelli
con caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visi-
bili a tutti. Ai contravventori alla presente disposizione sono appli-
cabili le penalità contemplate dal R.D.L. 22-4-1943 n.245 all'art.22.

ART. 78

VENDITA DIRETTA DEL LATTE

La vendita diretta del latte al consumatore, da parte dei produttori
che ricavano il prodotto dal bestiame allevato nei propri fondi,
può essere esercitata soltanto se debitamente autorizzata dall'Autorità
Comunale secondo le disposizioni del Regolamento Comunale di
Igiene.

I recipienti che servono per misura debbono essere sottoposti alla
verifica dell'Ufficio Metrico in conformità delle vigenti disposi-
zioni.

ART. 79

CHIUSURA TEMPORANEA

E' fatto obbligo ai commercianti di generi alimentari che intendono
chiudere temporaneamente il proprio negozio di darne avviso tempe-
stivamente all'Autorità Municipale.

ART. 80

MEDIATORI - FACCHINI - GIUDA - INTERPRETI

I mediatori, i facchini, i sensali, le guide, gli interpreti, ferme
restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di
P.S. ai sensi del vigente T.U. delle Leggi di P.S., non possono
intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati rego-
lamente iscritti nell'apposito registro presso l'Ufficio di Polizia
Urbana del Comune.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I°

P E N A L I T A'

ART. 81

CONTRAVVENZIONI

1938
ione portata all'art.9 della Legge 9-6-1947 n.530.

ART. 82

PROCEDIMENTO

Gli effetti dell'accertamento e per la definizione amministrativa delle contravvenzioni sono applicate le norme della procedura stabilita dalle disposizioni citate nel precedente articolo e, quanto alla competenza, dal R.D.L. 23-5-1924, n.867.

Le contravvenzioni alla norme di Polizia Stradale, sono accertate e definite a termine delle disposizioni del R.D. 8-12-1933, n.1740.

ART. 83

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il Comune è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

ART. 84

PERSONE SOGGETTE ALL'ALTRUI POTESTÀ

Per le contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui potestà, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni del vigente Codice Penale.

ART. 85

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

Quando restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento d'Ufficio ai sensi dell'art.55 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n.383.

ART. 86

RIPARTO DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI

Gli agenti che hanno accertata la contravvenzione spetta il terzo dei proventi delle penalità pecuniarie. La Giunta Municipale provvede direttamente al riparto, alla liquidazione ed all'ordinazione del pagamento delle quote dei proventi suddetti sulla base delle somme effettivamente versate nella Cassa Comunale a titolo di ammenda o di sanzione.

ART. 87

Le disposizioni del presente Regolamento andranno in vigore dalla data della definitiva omologazione ai sensi dell'art.102 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n.383.

ART. 88

Un esemplare del presente Regolamento è visibile negli Uffici di Polizia Municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

ART. 89

E' concesso il periodo di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per l'applicazione delle targhe sui carretti e ciclo furgoncini di cui all'art. 26 e per la modifica alle insegne comuni e luminose e la sostituzione delle lampade in conformità dell'art.12.

=====

ESTERNI DELL'APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA PEFETTURA

Prot. 52754 Div.2^

Roma, li 12-12-1958

VISTO:ED APPROVATO dalla G.P.A. nella seduta del 9-12-1958 verbale n.527.

P. IL PREFETTO

F/to Illeggibile

2	"	"	= ORGANI DELLA POLIZIA
3	"	"	= FACOLTA' DEI FUNZIONARI ED AGENTI
4	"	"	= SEQUESTRO DI OGGETTI
5	"	"	= ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE ALL'UFF. DI POLIZIA
6	SUOLO PUBBLICO	=	DEFINIZIONI - APPLICAZIONE
7	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	=	DOMANDA
8	SUOLO PUBBLICO	=	OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
9	"	"	= CONDIZIONI GENERALI DI TEMPORANEA OCCUPAZIONE
10	"	"	= SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA
11	"	"	= D I V I E T I
12	"	"	= ESPOSIZIONI INSEGNE=TABELLE=PUBBL. LUMIN.=LAMPADARE
13	"	"	= OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON ANIMALI
14	"	"	= POSTEGGI RIVEND. RI=NEST. E VEND. AMBUL.=GIROVAGHI
15	OCCUPAZIONE SUOLO	=	FIERE E MERCATI
16	OPERAZIONI PERICOLOSE	=	MOLESTE O INCOMODE
17	SPETTACOLI PUBBLICI	=	GARE SPORTIVE
18	OCCUPAZIONI ABUSIVE DEL SUOLO PUBBLICO		
19	CIRCOLAZIONE	=	CARTELLI INDICATORI =FACOLTA' DELL'AMM. NE COMUN.
20	"	"	= OBBL. DEI CONDUC. E PED. VERSO I FUNZ. ED AG. VIG. UR.
21	"	"	= TRASPORTI RUMOROSI
22	"	"	= MEZZI USUALI ED ECC. LI LOCOM. ALTOP. E PUBBL. AMB.
23	"	"	= REGISTRO MATRICOLARE DEI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE
24	"	"	= VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI USO PERICOLOSO
25	"	"	= ANIMALI NON COMUNEMENTE ADIBITI AL TRASPORTO
26	"	"	= TARGHE DEI CARRETTI=CICLOFURGONCINI E SIMILI
27	"	"	= ANIMALI INCOMODI AL PUBBLICO TRANSITO
28	"	"	= CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
29	"	"	= TRASPORTI SUI VEICOLI DI PERSONE E COSE
30	"	"	= MOTOCICLI E MOTOLEGGERE
31	SOSTE =FERMATE=	=	CARICO E SCARICO DI COSE
32	"	"	= DEROGHE
33	"	"	= MODALITA' PER LA FERMATA DEI VEICOLI
34	"	"	= MODALITA' PER LA SOSTA DEI VEICOLI
35	"	"	= DIVIETI DI SOSTA
36	"	"	= DEROGA AI DIVIETI E LIMITAZIONI DI SOSTA
37	"	"	= PARCAMENTI E POSTI DI CUSTODIA
38	"	"	= S-ANZIONI
39	NETTEZZA URBANA=	=	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
40	DECORO= XXXXXXXX	=	MANUTENZIONI EDIFICI
41	"	"	= DEPOSITI DI LETAME
42	"	"	= PORCILI E CONIGLIERE
43	"	"	= MATERIALI RESIDUI DELLE COSTRUZIONI
44	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	=	NUMERAZIONE CIVICA
45	SICUREZZA=DECORO=	=	COLLOCAMENTO OGGETTI SUI DAVANZALI E BALCONI
46	"	"	= EUCATO = SCUOTIMENTO TAPPETI
47	"	"	= C A N I
48	"	"	= FUCCHI E CAMINI
49	"	"	= DECORO DELLE FACCIATE=MONUMENTI ED INFISSI
50	"	"	= RISPETTO DEI VIALI E GIARDINI
51	"	"	= DECORO DELLE INSEGNE E CARTELLI
52	"	"	= FONTANE E CANALI
53	"	"	= MACELLAI E SALUMIERI
54	"	"	= TRASPORTO CARNI
55	"	"	= TRASPORTO ANIMALI
56	"	"	= PROTEZIONE DEGLI ANIMALI